

Legge di stabilità anno 2014 art. 1 comma 458 e 459. Prime riflessioni.

L'assegno "ad personam" è di norma un elemento aggiuntivo della retribuzione; in questo caso ci si riferisce in particolare all'assegno erogato con lo scopo di evitare una diminuzione retributiva nel caso di passaggio di qualifica/ruolo (da ricercatore ad associato, da associato ad ordinario), e si applica generalmente nel caso di soggetti con forte anzianità di servizio nel ruolo.

Nel caso dei docenti universitari pre-Gelmini (ovvero istituiti prima della [legge 240/2010](#)) il tema è regolato dall'art 36 del [DPR 382/1980](#)

"In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento".

Il tema è regolato anche dall'art 3 comma 5 del [DPR 232/2011](#)

"Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica"

L'art 1 comma 458 della [legge 147/2013](#) (legge stabilità) ha abrogato l'art 202 del [DPR 3/1957](#)

"Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica così come l'art 3 commi 57 e 58 della [legge 537/1993](#)."

Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. In questi casi si evidenzia che si sta parlando di passaggio di carriera, e non di passaggio di qualifica/ruolo.

I commi 458 e 459 della legge 147/2013 sono stati introdotti dalla Camera dei deputati. Sul punto il dossier di documentazione disponibile sul sito evidenzia:

*"Con il **comma 458** vengono soppresse le disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, **in caso di passaggio di carriera** presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato).*

*In relazione alla suddetta soppressione, il **medesimo comma 458** dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall'incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, ma tale circostanza non appare espressamente precisata nell'emendamento) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.*

*Il **comma 459** stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal **precedente comma 458** (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia l'articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge."*

Da una prima analisi anche sulla base del fatto che è tuttora vigente l'art 3 comma 5 del DPR 232/2011:

5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

Le norme abrogate si riferiscono a casi di svolgimento temporaneo di funzioni con altra carica; terminato l'incarico temporaneo e tornati a quello originale non si rientra più mantenendo lo stipendio della carica temporanea poiché l'assegno solo in questi casi appare abolito.

Negli altri casi l'assegno continuerebbe ad essere applicato esistendo sul punto una norma specifica e anche perché si rischierebbe di incorrere in pronunce di costituzionalità oltre che ad interventi della giustizia amministrativa.